

TI_GERICHTE 10.2002.255 vom 7. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2002.255

FR: TI_GERICHTE 10.2002.255 du 7 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 10.2002.255 del 7 maggio 2003

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 117 CP chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con la detenzione o la multa. Commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprudenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto (art. 18 cpv. 3 prima frase CP). L'imprudenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3 seconda frase CP). Nella circolazione stradale, la negligenza è fondata in primo luogo sulla violazione delle norme di comportamento sancite dalla relativa legislazione (cfr. DTF 127 IV 38 consid. 2a, 122 IV 20 consid. 2b/aa, 121 IV 290 consid. 3, 106 IV 80; Rep. 1985 pag. 185). Occorre altresì dimostrare l'esistenza di un nesso causale – naturale e adeguato – fra il mancato ossequio delle norme della circolazione e il decesso, laddove il nesso adeguato non presuppone che il comportamento negligente sia la causa unica e immediata del risultato: tale requisito va ammesso anche quando all'evento abbiano contribuito altre circostanze quali la colpa della vittima o finanche di terzi, a meno da essere tanto eccezionali e sconsiderate da non poter essere previste e da far passare in seconda linea tutti gli altri fattori (DTF 115 IV 102 consid. 2b con richiami di giurisprudenza).

E. 2

L'accusato fa valere anzitutto di non aver perpetrato nessuna infrazione alle norme sulla circolazione stradale. A suo parere, egli si è correttamente immesso dal parcheggio della pizzeria _____ e, in modo altrettanto irreprensibile, si è portato in preselezione per svoltare a sinistra in via _____ – segnalando previamente la manovra e prestando attenzione al traffico retrostante – prima di essere urtato dalla motoleggera in sorpasso. Sempre stando all'imputato, la collisione sarebbe dovuta esclusivamente alle gravi infrazioni commesse dal conducente di quest'ultimo veicolo il quale – oltre a non avere la licenza di condurre, a non portare regolarmente il casco e ad avere manomesso il ciclomotore – viaggiava a una velocità eccessiva, aveva le luci parzialmente oscurate e non era neppure abilitato a superare a sinistra un autoveicolo che aveva già regolarmente segnalato la propria intenzione di svoltare nella medesima direzione. L'interessato ritiene in altre parole che la sua manovra sia stata corretta e che, anche se ciò non fosse, la colpa della vittima sia stata grave al punto da interrompere ogni eventuale nesso causale fra il proprio agire e il sinistro.

E. 3

Riguardo alle norme di circolazione stradale, l'art. 34 cpv. 3 LCS prescrive che il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. Secondo il Tribunale federale, il

conducente che intende voltare a sinistra, il quale si è posto correttamente verso l'asse della carreggiata e ha azionato l'indicatore di direzione, può di regola presumere – senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione nel momento in cui volta al traffico che lo segue – che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra (DTF 125 IV 83). Ciò non lo esime tuttavia, con ogni evidenza, dall'obbligo di badare al traffico retrostante prima di porsi al centro della carreggiata in vista di svoltare a sinistra (cfr. anche DTF 125 IV 89 consid. 2d in alto).

E. 4

Nella fattispecie, dal referto peritale allestito il 30 maggio 2001 dall'ing. _____ risulta la seguente dinamica dell'incidente (cfr. act. 10, pag. 30 segg.): "4.1 Immissione BMW _____ Il protagonista _____ parte dal ristorante _____ percorrendo la corsia dei posteggi parallela alla via _____ per poi immettersi sulla stessa. La BMW giunge sul marciapiede ed il conducente decide di immettersi sulla strada cantonale: non è dato di sapere se il protagonista _____ si sia completamente arrestato o abbia solo rallentato. In questo frangente la motoleggera guidata dal protagonista _____ si trova a circa 65 – 90 metri dalla BMW. [...]"

E. 4.2

Reazione _____ La BMW, di colore scuro, si immette su via _____. La presenza della vettura risulta evidente quando la stessa è già completamente immessa sulla strada principale: in questo modo i suoi fari di coda sono visibili e il conducente dello scooter la può riconoscere come un ostacolo. Questa situazione si verifica circa 1.5 – 2 secondi dopo che il protagonista _____ ha iniziato la manovra di immissione. A questo punto il protagonista _____ decide di sorpassare la vettura appena immessa sulla strada da lui percorsa. La distanza tra i due veicoli risulta a quel momento di circa 25 – 35 metri. Mancano circa 4 – 5 secondi al reciproco contatto. [...]"

E. 4.3

Fase di avvicinamento

E. 4.3.1

Circa tre secondi prima dell'urto La BMW si trova ormai completamente immessa su via _____ e sta accelerando. Lo scooter si trova ancora allineato in coda all'autovettura ad una distanza di circa 20 – 25 metri ed è sicuramente visibile con lo specchio retrovisore centrale. Il protagonista _____ sta iniziando la sua manovra di sorpasso. [...]"

E. 4.3.2

Due secondi dall'urto Circa due secondi prima che i due veicoli entrino in contatto tra loro, la reciproca distanza è di circa 10 – 15 metri. La BMW ha una velocità di circa 40 km/h ed inizia a spostarsi verso sinistra per mettersi in preselezione. Dal profilo tecnico, nessun elemento può attestare se il protagonista _____ abbia o meno azionato l'indicatore di direzione. La motoleggera si trova a ridosso della linea tratteggiata al centro della strada. Si trova in ogni caso fuori dalla 'zona morta' degli specchi retrovisori della BMW: lo scooter risulta sicuramente visibile almeno con lo specchio retrovisore interno della vettura. [...]"

E. 4.3.3

Un secondo dall'urto Circa un secondo prima dell'urto la BMW, che ha iniziato a rallentare per poter affrontare la svolta su via _____, viaggia a ridosso della linea tratteggiata al

centro della strada. La sua velocità è di circa 35 km/h. La motoleggera è in questo momento già oltre la linea tratteggiata: rispetto alla BMW risulta ora visibile solo tramite lo specchio retrovisore sinistro. La reciproca distanza tra i veicoli è di circa 5 – 10 metri. Il fatto che anche la vettura si stia spostando verso sinistra risulta poco percettibile per il conducente dello scooter: dato che entrambi i veicoli si stanno spostando verso sinistra, il movimento relativo tra i due risulta essere minimo. Inoltre la BMW, dall'immissione su via _____ fino al momento dell'urto ha uno spostamento laterale di al massimo un metro compiuto su una distanza di circa 40 metri. [...]

E. 4.4

Collisione Quando i due veicoli si trovano a circa 15 – 20 dal marciapiede all'angolo tra via _____ e via _____ si urtano, con uno strisciamento reciproco di alcune decine di centimetri. La velocità dello scooter è di circa 50 – 65 km/h mentre la BMW viaggia a circa 30 – 35 km/h. Quando il supporto della pedana per i piedi dello scooter si aggancia alla portiera della BMW (vedi punto 2.4.1) la motoleggera subisce un forte rallentamento (perde circa 10 km/h) e per reazione viene spinta verso sinistra. [...]

E. 4.5

Fase postcollisione Con una velocità residua di circa 40 – 55 km/h lo scooter punta verso l'angolo tra via _____ e via _____. Dopo circa 10 – 15 metri di sbandata la motoleggera cade al suolo, toccando l'asfalto circa 5 metri prima del muretto che delimita la siepe dello stabile sull'angolo delle due strade. In prossimità del cordolo del marciapiede il conducente dello scooter si separa dal proprio veicolo, andando ad urtare il paletto della segnaletica stradale 'parcheggio coperto'. La velocità d'urto con il palo è stimabile in 35 – 50 km/h. La motoleggera striscia poi al suolo fino a collidere con il muretto della siepe, rimbalzando poi contro l'Opel Omega posteggiata lì di fianco".

E. 5

Dalla dinamica dell'incidente appena descritta il perito giudiziario ha dedotto quanto segue (referto citato, pag. 34): "La causa dell'incidente va reciprocamente ricercata nel comportamento dei protagonisti. Vi è da considerare l'immissione su via _____ del protagonista _____: all'inizio di tale manovra la motoleggera era ancora relativamente lontana. La decisione di dare avvio alla manovra è quindi giustificabile. D'altro canto il protagonista _____ asserisce di non aver assolutamente visto la motoleggera sopraggiungere da via _____. In questo senso vanno ribadite le condizioni meteorologiche e ricordato che le luci della motoleggera erano state dipinte di colore scuro. Pure lo scooter e gli indumenti del conducente erano di colore scuro. Vi è però da sottolineare che prima di svoltare su via _____ lo stesso _____ avrebbe avuto la possibilità di percepire la presenza dello scooter. Tale mancanza va forse ricercata nella brevità del tratto percorso su via _____: nel momento in cui lo scooter è evidentemente visibile negli specchi retrovisori il _____ sta terminando l'immissione su via _____. Inoltre, non avendo in precedenza visto sopraggiungere nessuno, il _____ non si aspetta nessun sorpasso. È poi verosimile che quest'ultimo abbia guardato unicamente nello specchio laterale quando lo scooter era ancora visibile solo tramite lo specchio retrovisore interno. Ribadisco comunque quanto indicato al punto 3.1.1: le condizioni di visibilità avrebbero dovuto imporre una maggiore attenzione".

E. 6

Dal fascicolo processuale risulta per il resto che la motoleggera circolava con le luci accese (perizia, pag. 13; cfr. anche complemento peritale, pag. 3 verso il basso: "sulla scorta dello stato del filamento della lampadina in esame si può ... asserire con certezza che la stessa ha subito un violento urto mentre era accesa. Per quanto sopra ritengo che le luci anabbaglianti della motoleggera erano, al momento del sinistro, accese"). Il prevenuto sottolinea come le luci fossero state illecitamente oscurate dalla vittima. Già si è detto nondimeno che, secondo gli accertamenti peritali, tale circostanza non ha impedito al conducente della motoleggera – comunque sia – di essere chiaramente visibile per il conducente dell'automobile (sopra, consid. 4 seg.; v. anche consid. 7). Quanto alla velocità della motoleggera, l'imputato – fondandosi sul parere dell'ing. _____ da egli consultato – si duole che il perito giudiziario non abbia vagliato tutte le eventualità che potessero escludere una propria colpa. Le ipotesi considerate dalla difesa sono state giudicate nondimeno inverosimili dallo stesso esperto evocato dall'accusato a sostegno delle sue tesi e, per di più, ininfluenti ai fini del giudizio sulle responsabilità dei protagonisti nell'incidente (act. 28, pag. 3 a metà e pag. 4 verso l'alto; cfr. anche act. 10, pag. 29 in fine e pag. 34 verso l'alto). Il fatto che circolando a una velocità costante di 50–55 km/h lo scooter non avrebbe potuto superare o non si sarebbe trovato nel luogo di collisione (act. 28, pag. 4 a metà e verso il basso) non è del resto suscettibile d'interrompere il nesso causale fra la colpa dell'accusato e il sinistro: la realizzazione di un evento è sempre frutto di una serie di circostanze convergenti, in assenza delle quali il risultato non avrebbe luogo. La tesi della difesa condurrebbe in sostanza a escludere la responsabilità dell'accusato per il solo fatto che la vittima si sia messa alla guida dello scooter, a prescindere dalle cause effettive dell'incidente. Il che non risulta certo ammissibile. Né giova all'accusato sostenere ch'egli non dovesse aspettarsi un sorpasso illecito della motoleggera, ove si consideri che – secondo le risultanze peritali – la manovra del centauro non era vietata ma solo sconsigliabile (act. 10, pag. 35 verso l'alto). Giovi inoltre rammentare che, comunque si opini riguardo alla liceità del sorpasso, un'eventuale infrazione compiuta dal conducente della motoleggera non esimeva in ogni caso il prevenuto dall'obbligo di badare al traffico retrostante prima di porsi al centro della carreggiata in vista di svoltare a sinistra (cfr. anche DTF 125 IV 89 consid. 2d in alto).

E. 7

Assodata la violazione da parte del prevenuto delle norme della circolazione stradale, in specie dell'art. 34 cpv. 3 LCS, occorre esaminare se fra il comportamento negligente dell'interessato e la morte del conducente della motoleggera sussista un nesso causale. Per quel che riguarda anzitutto il nesso di causalità naturale, tale requisito risulta senz'altro adempiuto, l'inosservanza del traffico retrostante avendo innegabilmente concorso alla realizzazione dell'incidente, e il sinistro avendo cagionato il decesso del conducente dello scooter (cfr. la relazione 8 marzo 2001 dell'Istituto cantonale di patologia, pag. 1 nel mezzo e pag. 2 in alto, allegata al "rapporto riassuntivo d'autopsia" act. 12). Quanto al nesso di causalità adeguata, l'imputato si duole che alla vittima siano addebitabili colpe gravi al punto da far passare in secondo piano il proprio eventuale comportamento illecito. Ora, è vero che il conducente della motoleggera non era in possesso della licenza di condurre (act. 8, pag. 3 verso l'alto), che portava il casco verosimilmente non allacciato (act. 10, pag. 15 in basso) e che il veicolo si presentava in uno stato difettoso (motore truccato, luci oscurate, pneumatici usurati, sospensioni modificate ecc.: act. 6 e act. 10, pag. 14 in basso). Le infrazioni perpetrate dalla vittima non esimevano tuttavia l'imputato dall'obbligo di rispettare le norme della circolazione stradale, in particolare di badare al traffico

proveniente da tergo in virtù dell'art. 34 cpv. 3 LCS. E come si è detto poc'anzi, il conducente dell'automobile poteva e doveva accorgersi – prestando la dovuta attenzione a quanto accadeva alle sue spalle – della presenza della motoleggera che si accingeva a superarlo sulla sinistra. Le colpe ascrivibili alla vittima, in altri termini, non sono tali da escludere ogni nesso causale dell'infrazione commessa dall'accusato con il sinistro e, in ultima analisi, con il decesso del conducente dello scooter. Interrogato dalla difesa sulle "condizioni [che] avrebbero dovuto realizzarsi per far in modo che il conducente _____, anche con maggiore attenzione, nulla avrebbe potuto per evitare la collisione", il perito giudiziario si è del resto così espresso (complemento peritale, pag. 8): "Le condizioni per cui il sinistro avesse comunque avuto luogo benché il conducente _____ avesse prestato maggiore attenzione potrebbero ad esempio essere state la velocità estremamente elevata dello scooter in avvicinamento oppure il mancato azionamento dei fari. Queste condizioni, le uniche che potrebbero giustificare la mancata percezione da parte del protagonista _____ del sopraggiungere dello scooter, devono tuttavia essere scartate in considerazione dei dati di fatto raccolti ed elencati nel rapporto peritale 2001.03 e nel presente complemento. Tecnicamente non vi sono elementi oggettivi che hanno impedito al protagonista _____ di scorgere la motoleggera in tutta la fase che ha preceduto la svolta della BMW verso via _____ o al momento della sua decisione di immettersi sulla via _____". Dato quanto precede, questo giudice – valutando l'insieme delle risultanze istruttorie – perviene al convincimento che l'accusato abbia effettivamente commesso il reato ravvisato dal Procuratore pubblico di omicidio colposo, per avere negligenzemente omissso di prestare la dovuta attenzione ai veicoli che seguivano (art. 34 cpv. 3 LCS) e avere in tal modo provocato l'incidente che ha portato al decesso del conducente della motoleggera.

E. 8

Per quel che concerne la contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, il reato ascritto all'imputato risale "all'anno antecedente il 17.02.2001" (decreto d'accusa, pag. 2 in alto). Ne discende che l'azione penale si è estinta per prescrizione assoluta – secondo l'art. 109 CP nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002 – nel mese di febbraio del 2003. Al riguardo, l'imputato deve pertanto essere prosciolto dall'addebito (sulle conseguenze della prescrizione dell'azione penale, cfr. DTF inedita 1P.258/2002 del 2 ottobre 2002, consid. 3.4).

E. 9

Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali. In concreto occorre considerare, da un lato, le tragiche conseguenze della negligenza dell'accusato – che ha cagionato la morte di un ragazzo – e quindi l'oggettiva gravità dell'imputazione. Per altro verso occorre altresì tenere conto delle innegabili colpe addebitabili alla vittima, così come della tragica fatalità che sempre è presente in infortuni colposi dovuti a pochi attimi di disattenzione. In favore dell'imputato concorre inoltre l'assenza di precedenti penali, sebbene risulti a suo carico la misura amministrativa di revoca della licenza di condurre evocata in precedenza (consid. A in fine). Tutto ben ponderato, si giustifica in definitiva di condannare l'imputato a una pena di 40 giorni di detenzione e di addebitargli inoltre gli oneri processuali. Risultano d'altro canto adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CP per ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena. Il periodo di prova di tre anni

proposto dal Procuratore pubblico risulta appropriato alle circostanze del caso concreto. Per questi motivi, visti gli art. 109 vCP, 117 CP; 34 cpv. 3 LCS; 19a LS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti come segue: dichiara _____ autore colpevole di omicidio colposo, per i fatti avvenuti a _____ il 17 febbraio 2001 nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAC 1047/2001 del 10 dicembre 2001 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona; proscioglie _____ dall'accusa di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per i fatti descritti nel decreto d'accusa appena citato, essendo intervenuta la prescrizione assoluta dell'azione penale; condanna _____ 1. alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, 2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 5400.–, e inoltre 3. rinvia la parte civile eredi fu _____ al competente foro civile per il giudizio sulle loro pretese di risarcimento; ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP); la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP). Intimazione a: – _____, – avv. _____, – Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona, – Eredi fu _____, – avv. _____, – Sezione della circolazione, Camorino (1629), – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e, al passaggio in giudicato della sentenza, a – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del GIAR, Lugano. Il giudice: _____ La segretaria: Distinta di pagamento a carico di _____ fr. 900.– tassa di giustizia fr. 4500.– spese giudiziarie fr. 5400.– totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.